



"REGINA ELENA" AZIENDA SPECIALE

Via Don Minzoni, 2 – 54033 CARRARA (MS) Tel. 058571460 Fax 058570736 P.I. E C.F. 01320110453
web: www.reginaelenacarrara.it – casadiriposocarrara@postace.it

REGOLAMENTO INTERNO SUL WHISTLEBLOWING

(Sistema di segnalazione di illeciti e misure di tutela del segnalante)

Art. 1 – Oggetto e finalità

Il presente regolamento disciplina il sistema di segnalazione interna di condotte illecite o violazioni delle disposizioni normative, nonché delle misure volte a garantire la riservatezza e la protezione del segnalante, in attuazione del D.Lgs. 10 marzo 2023 n. 24, di recepimento della Direttiva (UE) 2019/1937. L'obiettivo è prevenire, individuare e contrastare comportamenti contrari alla legge o al codice etico, tutelando l'integrità dell'Azienda Speciale "Regina Elena".

Art. 2 – Ambito di applicazione

Le disposizioni del presente regolamento si applicano a tutti i dipendenti, collaboratori, consulenti e soggetti che, a vario titolo, operano presso l'Azienda. Le segnalazioni possono riguardare: condotte illecite rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/2001 e del D.Lgs. 24/2023; violazioni del Codice Etico o di normative interne; comportamenti, omissioni o tentativi di elusione di norme in materia di appalti, salute e sicurezza, trasparenza, anticorruzione, tutela ambientale e protezione dei dati.

Art. 3 – Canali di segnalazione interna

L'Azienda istituisce un canale informatico riservato, accessibile dal sito web istituzionale (sezione "Whistleblowing"), che garantisce la riservatezza dell'identità del segnalante e della segnalazione. Il canale è basato su una piattaforma informatica conforme ai requisiti tecnici stabiliti dalle Linee Guida ANAC n. 311/2023 e consente l'invio di segnalazioni scritte o orali, con possibilità di registrazione audio sicura. In alternativa, la segnalazione può essere effettuata attraverso un incontro diretto con il RPCT, su richiesta. Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT) è designato come gestore unico delle segnalazioni.

Qualora la segnalazione pervenga ad un soggetto diverso dallo RPCT e il segnalante dichiari espressamente di voler beneficiare delle tutele in materia di whistleblowing o tale volontà sia desumibile dalla segnalazione, la medesima è considerata "segnalazione whistleblowing" e sarà trasmessa entro 7 giorni dal suo ricevimento allo RPCT dandone contestuale notizia alla persona segnalante.

Nel caso in cui il segnalante non dichiari espressamente di voler beneficiare delle tutele previste dalla normativa whistleblowing o tale volontà non sia desumibile altrimenti dalla segnalazione, quest'ultima sarà considerata quale segnalazione ordinaria.

Art. 4 – Gestione delle segnalazioni

Il RPCT rilascia al segnalante un avviso di ricezione entro 7 giorni; istruisce la segnalazione e fornisce riscontro sull'esito entro 3 mesi. Le segnalazioni infondate o prive di elementi concreti non sono oggetto di ulteriore istruttoria. Il RPCT può avvalersi, ove necessario, di personale interno o di soggetti esterni in supporto, vincolati al rispetto della riservatezza. Tutte le attività di gestione avvengono tramite sistemi che impediscono l'accesso non autorizzato, garantendo che le segnalazioni non siano consultabili da soggetti diversi dal RPCT e dai suoi ausiliari.

Nell'ambito della gestione del canale di segnalazione interna, la persona o l'ufficio interno ovvero il soggetto esterno, ai quali è affidata la gestione del canale di segnalazione interna svolgono le seguenti attività:
a) rilasciano alla persona segnalante avviso di ricevimento della segnalazione entro sette giorni dalla data di ricezione;





"REGINA ELENA" AZIENDA SPECIALE

Via Don Minzoni, 2 – 54033 CARRARA (MS) Tel. 058571460 Fax 058570736 P.I. E C.F. 01320110453
web: www.reginaelenacarrara.it – casadiriposocarrara@postace.it

- b) mantengono le interlocuzioni con la persona segnalante e possono richiedere a quest'ultima, se necessario, integrazioni;
 - c) danno diligente seguito alle segnalazioni ricevute;
 - d) forniscono riscontro alla segnalazione entro tre mesi dalla data dell'avviso di ricevimento o, in mancanza di tale avviso, entro tre mesi dalla scadenza del termine di sette giorni dalla presentazione della segnalazione;
 - e) mettono a disposizione informazioni chiare sul canale, sulle procedure e sui presupposti per effettuare le segnalazioni interne, nonché sul canale, sulle procedure e sui presupposti per effettuare le segnalazione esterne. Le suddette informazioni sono esposte e rese facilmente visibili nei luoghi di lavoro, nonché accessibili alle persone che pur non frequentando i luoghi di lavoro intrattengono un rapporto giuridico in una delle forme di cui all'articolo 3, commi 3 o 4 D.Lgs. 24/2023. Se dotati di un proprio sito internet, i soggetti del settore pubblico e del settore privato pubblicano le informazioni di cui alla presente lettera anche in una sezione dedicata del suddetto sito.
- Qualora l'RPCT dovesse verificare di trovarsi in una situazione di conflitto d'interesse, considerato che l'Azienda Speciale è un ente strumentale del Comune di Carrara e che è priva di una struttura organizzativa complessa che permetta la gestione dei casi di conflitto d'interesse e d'incompatibilità con risorse interne, l'RPCT dovrà provvedere entro 7 giorni ad inoltrare la segnalazione all'RPCT del Comune di Carrara.

Art. 5 – Tutela del segnalante

È garantita la riservatezza dell'identità del segnalante e dei soggetti menzionati nella segnalazione, salvo diverso consenso. È vietata qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione nei confronti del segnalante, ai sensi degli artt. 16 e 17 del D.Lgs. 24/2023.

Le tutele si estendono anche a facilitatori, colleghi o parenti del segnalante, nonché ai soggetti giuridici collegati al segnalante, conformemente all'art. 3, comma 5 del D.Lgs. 24/2023.

Le misure di protezione previste nel capo III del D.Lgs. 24/2023 si applicano alle persone segnalanti e divulganti e ai facilitatori quando ricorrono le seguenti condizioni:

- a) al momento della segnalazione o della denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o della divulgazione pubblica, la persona segnalante o denunciante aveva fondato motivo di ritenere che le informazioni sulle violazioni segnalate, divulgate pubblicamente o denunciate fossero vere e rientrassero nell'ambito oggettivo di cui all'articolo 1 D.Lgs. 24/2023;
- b) la segnalazione o divulgazione pubblica è stata effettuata sulla base di quanto previsto dal capo II del D.Lgs. 24/2023. I motivi che hanno indotto la persona a segnalare o denunciare o divulgare pubblicamente sono irrilevanti ai fini della sua protezione.

Salvo quanto previsto dall'articolo 20 D.Lgs. 24/2023, quando è accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale della persona segnalante per i reati di diffamazione o di calunnia o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile ovvero la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave, le tutele di cui al presente articolo non sono garantite e alla persona segnalante o denunciante è irrogata una sanzione disciplinare.

La disposizione di cui al presente articolo si applica anche nei casi di segnalazione o denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o divulgazione pubblica anonime, se la persona segnalante è stata successivamente identificata e ha subito ritorsioni, nonché nei casi di segnalazione presentata alle istituzioni, agli organi e agli organismi competenti dell'Unione europea, in conformità alle condizioni di cui al successivo articolo 6.

Art. 6 – Segnalazioni esterne e divulgazioni pubbliche

Il segnalante può rivolgersi all'ANAC tramite il canale dedicato <https://whistleblowing.anticorruzione.it>, nei casi previsti dal D.Lgs. 24/2023, qualora: il canale interno non sia attivo o adeguato; vi sia un rischio di ritorsione; o non vi sia stato riscontro interno.

In particolare la persona segnalante può effettuare una segnalazione esterna se, al momento della sua presentazione, ricorre una delle seguenti condizioni:

- a) non è prevista, nell'ambito del suo contesto lavorativo, l'attivazione obbligatoria del canale di segnalazione interna ovvero questo, anche se obbligatorio, non è attivo o, anche se attivato, non è conforme a quanto previsto dall'articolo 4;
- b) la persona segnalante ha già effettuato una segnalazione interna ai sensi dell'articolo 4 e la stessa non ha avuto seguito;
- c) la persona segnalante ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa segnalazione possa determinare il rischio di ritorsione;
- d) la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.





"REGINA ELENA" AZIENDA SPECIALE

Via Don Minzoni, 2 – 54033 CARRARA (MS) Tel. 058571460 Fax 058570736 P.I. E C.F. 01320110453
web: www.reginaelenacarrara.it – casadiriposocarrara@postace.it

Resta ferma la possibilità di rivolgersi, nei casi di competenza, al Pubblico Ministero o alla Corte dei Conti. La persona segnalante che effettua una divulgazione pubblica beneficia della protezione prevista dal D.Lgs. 24/2023 se, al momento della divulgazione pubblica, ricorre una delle seguenti condizioni:

- a) la persona segnalante ha previamente effettuato una segnalazione interna ed esterna ovvero ha effettuato direttamente una segnalazione esterna, alle condizioni e con le modalità previste dagli articoli 4 e 7 e non è stato dato riscontro nei termini previsti dagli articoli 5 e 8 in merito alle misure previste o adottate per dare seguito alle segnalazioni;
- b) la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;
- c) la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la segnalazione esterna possa comportare il rischio di ritorsioni o possa non avere efficace seguito in ragione delle specifiche circostanze del caso concreto, come quelle in cui possano essere occultate o distrutte prove oppure in cui vi sia fondato timore che chi ha ricevuto la segnalazione possa essere colluso con l'autore della violazione o coinvolto nella violazione stessa.

Restano in ogni caso ferme le norme sul segreto professionale degli esercenti la professione giornalistica, con riferimento alla fonte della notizia.

Art. 7 – Conservazione dei dati

La documentazione relativa alle segnalazioni è conservata per un periodo non superiore a 5 anni dalla chiusura del procedimento, in formato elettronico protetto e accessibile solo al RPCT. Trascorso tale termine, i dati vengono cancellati o anonimizzati.

Art. 8 – Informazione e formazione

L'Azienda cura la diffusione di informazioni sul funzionamento del canale whistleblowing e realizza attività formative dedicate al personale almeno con cadenza annuale. Le informazioni sul canale interno e su quello ANAC sono rese note mediante affissione in bacheca, pubblicazione sul sito istituzionale e comunicazioni interne.

Art. 9 – Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore con l'approvazione del PIAO 2025-2027.

Art. 10 – Consultazione delle Organizzazioni Sindacali

Il presente regolamento è oggetto di informazione e consultazione con le organizzazioni sindacali aziendali. In caso di aggiornamenti normativi o organizzativi, il RPCT provvede al loro coinvolgimento entro il termine previsto per l'aggiornamento annuale del PIAO.

